

# **STATUTO ARCIERI DEL SAGITTARIO ASD**

## **1 COSTITUZIONE, DURATA, SCOPO E AFFILIAZIONI**

1a - Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Arcieri del Sagittario A.S.D.", di seguito chiamata "Associazione".

1b – La sede dell'Associazione è sita in Vignate (MI) presso il Centro Sportivo Comunale di Via Lazzaretto. Qualora se ne ravvisi l'esigenza, potranno essere istituite altre sedi operative distaccate.

1c - L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali non discriminando in base a sesso, religione, razza o condizioni socio-economiche.

1d - La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

1e - L'Associazione ha per finalità lo svolgimento dell'attività sportiva del tiro con l'arco e delle discipline sportive ad esso collegate promuovendo gare, incontri, manifestazioni oltre che l'attività didattica, l'aggiornamento ed il perfezionamento tecnico.

L'Associazione potrà reperire e/o gestire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Potrà inoltre svolgere attività di tipo commerciale purché in diretta attuazione degli scopi istituzionali e nel rispetto delle vigenti normative fiscali.

1f - L'Associazione può affiliarsi, con delibera del Consiglio Direttivo, a Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva nazionali ed internazionali di tiro con l'arco. L'Associazione si conforma alle norme ed alle direttive degli Organi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui è affiliata.

## **2 SOCI**

2a - Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto ed ogni altra regolamentazione emanata. I rapporti e le modalità associative sono volti a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta dell'aspirante Socio. Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

I Soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto ed ogni altra regolamentazione emanata, di rispettare le decisioni degli Organi Direttivi e di corrispondere le quote associative nei termini comunicati dal Consiglio Direttivo, tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

I Soci hanno inoltre l'obbligo di rispettare le regole dell'onore e del decoro sportivo.

I Soci hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per approvare e/o modificare lo Statuto;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli Organi Direttivi.

2b - La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, di ogni altra regolamentazione emanata o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata per iscritto al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso per iscritto entro 7 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato nel corso della prima Assemblea ordinaria dei Soci.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

## **3 ORGANI SOCIALI**

Sono definiti Organi Sociali:

## **STATUTO ARCIERI DEL SAGITTARIO ASD**

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo

Tutti gli incarichi in seno all'Associazione ed ai suoi Organi Sociali sono volontari e non retribuiti. È ammesso il rimborso delle spese sostenute per motivi istituzionali, se il rendiconto economico e finanziario lo consente, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.

### **4 L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

4a - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci aventi diritto, cioè maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative al momento della convocazione, e può essere ordinaria o straordinaria. Ad esse spettano i seguenti compiti:

Ordinaria:

- approvare il rendiconto economico e finanziario annuale;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere il Revisore dei conti;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

4b - L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente una volta l'anno entro 90 giorni dalla chiusura dell'anno sociale. La convocazione deve avvenire almeno quindici giorni prima della data stabilita utilizzando una o più delle seguenti modalità: lettera cartacea, e-mail, pubblicazione dell'avviso sulla bacheca del sito web dell'Associazione, affissione visibile dell'avviso nell'area in cui vengono svolte le attività associative o in ogni altra modalità che la tecnologia renderà disponibile.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i presenti un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

4c - L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei Soci aventi diritto. Viene presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i presenti un segretario verbalizzante. Valgono le stesse modalità di convocazione e validità dell'Assemblea ordinaria.

Per modificare l'atto costitutivo e/o lo Statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto, con esclusione delle deleghe.

4d - Possono intervenire all'Assemblea, ordinaria o straordinaria, tutti i Soci aventi diritto; a ciascun Socio spetta un solo voto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non può avere più di due deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

In caso di parità di voti, la proposta in discussione si intende respinta; sarà facoltà del Presidente dell'Assemblea rimettere ai voti per una seconda volta la proposta, che si intenderà definitivamente respinta ove non si raggiungesse la maggioranza.

### **5 IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

5a - Il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di cinque sino ad un massimo di sette componenti, è così composto:

- Presidente
- Vice Presidente

## **STATUTO ARCIERI DEL SAGITTARIO ASD**

- Segretario
- Tesoriere
- uno o più Consiglieri

Il ruolo di Tesoriere, incompatibile con quello di Presidente e di Vice Presidente, può essere accorpato con quello di Segretario. Non si può ricoprire la medesima carica in altre Società e/o Associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea, rimangono tutti in carica per due anni e sono rieleggibili senza limitazioni.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- distribuire le cariche al proprio interno dopo l'elezione;
- redigere il rendiconto economico e finanziario annuale;
- redigere i regolamenti interni necessari allo svolgimento delle attività;
- curare l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, comminare eventuali sanzioni disciplinari;
- dare esecuzione alle delibere delle Assemblee;
- attendere all'amministrazione Sociale;
- organizzare le attività per il conseguimento degli scopi statuari;
- deliberare su accordi e convenzioni che dovessero essere stipulati dall'Associazione;
- distribuire incarichi e nominare Commissioni per lo svolgimento di particolari mansioni;
- adempiere a tutte le attribuzioni riguardanti il funzionamento dell'Associazione che al presente Statuto non siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione del Consiglio Direttivo non è vincolata da particolari norme, purché tutti i Consiglieri vengano informati per tempo della convocazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà dei membri, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei Consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

5b - Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Solo in caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

### **6 IL REVISORE DEI CONTI**

Il Revisore dei Conti viene eletto dall'Assemblea, resta in carica un anno ed è rieleggibile senza limitazioni. Controlla il rendiconto economico e finanziario redatto annualmente dall'Associazione, riscontra l'esattezza delle voci attraverso l'esame dei giustificativi di spesa e conferma il documento all'Assemblea.

A tal fine il Tesoriere metterà a sua disposizione, a richiesta, tutti i documenti di cassa prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Viene inoltre eletto dall'Assemblea un membro supplente che subentra solo in caso di impossibilità del membro effettivo.

La carica di Revisore dei Conti è, per sua natura, incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

### **7 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

7a - Ogni Socio è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto e di qualsiasi altra regolamentazione emanata. Contro gli inadempienti potranno essere adottate sanzioni disciplinari.

## STATUTO ARCIERI DEL SAGITTARIO ASD

7b - L'organo competente a giudicare le violazioni degli obblighi di cui sopra, è il Consiglio Direttivo. Le decisioni verranno prese dopo istruttoria e dovranno essere motivate, comunicate per iscritto agli interessati e messe a verbale.

7c - I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati, sono i seguenti:

- Ammonizione: adottata per violazioni di modesta entità, consiste in un rimprovero verbale o scritto;
- Espulsione: adottata per violazioni di grave entità, consiste nell'espulsione del Socio dall'Associazione secondo le modalità previste dall'art. 2b dello Statuto.

## 8 PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

8a - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni, mobili ed immobili, di proprietà o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo;
- quote associative e corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai Soci;
- eventuale residuo attivo del rendiconto economico e finanziario;
- eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
- eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità;
- eventuali altre entrate con i limiti consentiti dalla legge.

8b - L'anno sociale e l'esercizio finanziario hanno inizio il 1 Novembre e terminano il 31 Ottobre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci.

8c - Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i Soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## 9 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione Sportiva con uguale finalità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## 10 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rimanda alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.



AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO  
UFFICIO TERRITORIALE DI GORGONZOLA  
Registrato il 13/03/08 n. 676 con €  
€ 16,00  
del 09/03/18  
verificata cumulativa

Il Funzionario  
Antonio Del Pozzo